

**COMUNE DI MARANO PRINCIPATO
(PROVINCIA DI COSENZA)**

Verbale n.1 del 26.09.2017

L'ORGANO DI REVISIONE

COMUNE DI
MARANO PRINCIPATO
27 SET. 2017
N. 5895 CAT. IV
POSTA IN ARRIVO

OGGETTO: PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE
POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

Il sottoscritto Amore Dott. Cristian, nominato revisore dei conti del Comune di Marano Principato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.07.2016

VISTO

- la proposta presentata dal settore amministrativo demografico, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale n.25 del 20.09.2017 avente ad oggetto la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione;
- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente vigente;

PRESO ATTO

che l'Ente, come da relazione del Sindaco Dott. Luigi Pulice avente prot. n.5702 del 20.09.2017, propone il mantenimento dei seguenti soggetti giuridici:

- Consorzio Valle Crati, c.da Cutura – RENDE;
- Cosenza Acque S.p.A. (ATO Calabria 1);
- Gruppo di Azione Locale S.T.S., SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE Scarl;

motivandone, il mantenimento dei suddetti, in ragione delle seguenti considerazioni:

- assenza di caratteristiche previste dall'art.20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e delle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P.;
- efficienza ed indispensabilità degli stessi per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- soggetti giuridici considerati di interesse generale per la collettività amministrativa;

CONSIDERATO

che a seguito dell'atto di ricognizione straordinaria, non sono previste: costituzione di nuove società, acquisto di partecipazioni, o diversa modalità di gestione dei servizi; né decisioni di razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione e soppressione, per come previsto dall'articolo 20, comma 1 del Dlgs 175/2016, in virtù del fatto che da tale ricognizione si è deciso di mantenere in essere i soggetti giuridici precedentemente indicati, il sottoscritto Revisore Unico dei conti, non è tenuto ad esprimere parere sulla proposta di delibera.

Marano Principato 26.09.2017

L'Organo di revisione

Dott. Cristian Amore

